

23 aprile 2026

Data center, convertito in legge il *decreto bollette*: luci e ombre del nuovo procedimento unico

Con la conversione in legge del decreto bollette, viene confermato l'iter autorizzativo semplificato per la realizzazione, l'ampliamento e l'esercizio dei data center. Ma restano aperti i nodi sull'autorità competente, sul titolo edilizio e sulla platea dei destinatari. Il disegno di legge delega n. 1821, già approvato dalla Camera, dovrà colmare le lacune.

Il 10 aprile 2026 è stata pubblicata la legge n. 49, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, noto come *decreto bollette*. Tra le varie misure contenute, si segnala l'introduzione, all'articolo 8, di una riforma attesa da anni nel settore dei data center e, cioè, l'istituzione di un **procedimento unico autorizzativo** che mira a risolvere l'intreccio di una pluralità di autorizzazioni – ambientali, edilizie e settoriali – non coordinate e reciprocamente pregiudiziali che hanno frenato, sino ad oggi, la realizzazione di investimenti per decine di miliardi di euro nel comparto.

Il tempismo non è casuale. Per il triennio 2026-2028 risultano annunciati 83 nuovi progetti infrastrutturali da parte di 30 aziende – di cui 19 nuovi entranti – per un valore potenziale di 25,4 miliardi di euro, il 72% dei quali riconducibile a operatori internazionali. Eppure, il differenziale tra investimenti programmati ed effettivamente realizzati nel triennio 2023-2025 era stato stimato attorno al 32%: un dato che misura il costo sistemico dell'inefficienza regolatoria.

L'intervento si inserisce in un contesto caratterizzato da una crescente attenzione verso il settore, anche alla luce del ruolo che i data center hanno assunto come infrastrutture abilitanti dell'economia digitale. Servizi quali *cloud computing*, piattaforme digitali e sistemi informativi complessi si fondano su strutture fisiche ad elevata intensità tecnologica ed energetica, la cui diffusione è destinata ad aumentare in modo significativo nei prossimi anni, anche per effetto dello sviluppo dell'intelligenza artificiale.

La struttura del nuovo procedimento

Fino all'emanazione del decreto bollette, la realizzazione di un data center implicava l'avvio di una pluralità di procedimenti amministrativi ed il coinvolgimento di enti diversi (Ministeri, Regioni, Comuni, Autorità tecniche, ecc.) senza un coordinamento strutturato.

Adesso, l'autorizzazione unica è rilasciata dalla stessa **autorità competente al rilascio dell'AIA** ai sensi dell'art. 7, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del Codice dell'Ambiente: il Ministero dell'Ambiente per gli impianti di maggiore potenza, le Regioni per quelli di dimensione più contenuta. Per garantire il principio di adeguatezza, la funzione non può essere delegata a enti di livello sub-provinciale.

Il proponente deve allegare all'istanza la documentazione relativa a tutti gli atti di assenso: AIA, VIA, autorizzazione paesaggistica o culturale, utilizzo delle acque, emissioni atmosferiche. Con la legge di conversione, è stata aggiunta, tra i documenti da accludere all'istanza, anche la **verifica di conformità urbanistica** ai piani comunali (elemento, come si vedrà, non privo di implicazioni sistematiche). Il procedimento si svolge in **conferenza di servizi asincrona** ai sensi degli artt. 14-*bis* e seguenti della legge n. 241/1990.

Il termine massimo è fissato in **dieci mesi** dalla verifica di completezza documentale, prorogabili di soli tre mesi per circostanze eccezionali. I termini per la VIA sono **dimezzati** (da 150-180 giorni a 75-90 giorni). Se il progetto è dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 104/2023, la competenza si sposta sul Commissario straordinario del Governo, con effetti sostitutivi di ogni altro titolo e dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza (consentendo l'applicazione delle procedure espropriative).

L'introduzione di un procedimento unico, scandito da **termini certi** e concluso mediante **conferenza di servizi**, risponde quindi all'esigenza di rendere più lineare il quadro amministrativo, migliorando la prevedibilità dei procedimenti e favorendo un più ordinato sviluppo dei progetti di investimento. Non tutte le incertezze e le criticità emerse negli ultimi anni risultano, però, affrontate in modo organico e definitivamente risolte.

I nodi ancora irrisolti

Il perimetro soggettivo. Il procedimento si applica ai soli data center rientranti nelle tre tipologie del Regolamento delegato (UE) 2024/1364: centri *aziendali*, in *co-ubicazione* e in *co-hosting*. Rimane incerta l'applicabilità del procedimento unico alle strutture *hyperscale* per il *cloud* pubblico dei grandi operatori internazionali, che potrebbero non rientrare agevolmente in tali categorie: una lacuna che colpirebbe, paradossalmente, proprio gli investitori di maggiore dimensione e rilevanza economica.

L'autorità competente sottosoglia. La norma ancora la competenza all'ente preposto al rilascio dell'AIA, ma l'AIA, in base alla normativa ambientale, scatta solo al superamento di determinate soglie di potenza. I data center di dimensione più contenuta – che possono comunque generare impatti infrastrutturali significativi – rischiano di ricadere in una zona grigia procedurale: da un lato, benché tale regime autorizzatorio non sia formalmente prescritto per tale tipologia di impianti, si potrebbe ritenere che la competenza sia comunque attratta in capo all'autorità regionale, quale amministrazione competente per il rilascio delle AIA per gli impianti di minore dimensione; dall'altro lato, si potrebbe sostenere che, proprio in ragione del mancato superamento delle soglie previste dalla normativa ambientale, i data center di minore potenza restino estranei all'ambito applicativo del nuovo procedimento unico, con conseguente applicazione del regime ordinario.

Titolo edilizio e autorizzazione unica: dualismo o assorbimento? Il punto più delicato sul piano sistematico: il decreto-legge e la legge di conversione non chiariscono espressamente se il permesso di costruire, disciplinato dal Testo Unico dell'Edilizia, sia *assorbito* dall'autorizzazione unica o resti un procedimento parallelo. La formulazione letterale – che cita *realizzazione* e *ampliamento* (oltre all'esercizio) e ora richiede la verifica di conformità urbanistica – propende per l'inclusione, ma, in assenza di un'espressa dichiarazione, il rischio di un doppio binario è concreto. Al fine di fugare ogni incertezza interpretativa su un aspetto cruciale ai fini dell'insediamento di tali infrastrutture, sul punto sarebbe opportuno un chiarimento normativo esplicito, anche mediante circolari o decreti ministeriali di attuazione.

La sostenibilità del dimezzamento VIA. Dimezzare i termini senza stanziare risorse aggiuntive – stante l'invarianza finanziaria del provvedimento – rischia di tradursi in un'accelerazione solo nominale, con la prevedibile conseguenza di ritardi di fatto, ricorso agli istituti del silenzio e interventi commissariali.

Il quadro normativo in formazione

A livello eurounitario, il Regolamento delegato (UE) 2024/1364 ha fornito la prima classificazione normativa dei data center, mentre la Direttiva NIS 2 e la Direttiva CER li qualificano come infrastrutture critiche con stringenti obblighi di sicurezza.

Sul **piano interno**, il *decreto bollette* è stato il primo passo verso l'introduzione, a livello nazionale, di una disciplina dei data center. Fino alla sua emanazione la disciplina era rimasta affidata a iniziative regionali e locali eterogenee: le linee guida lombarde (D.G.R. n. XII/2629/2024), il progetto di legge regionale lombardo in discussione, le linee guida pugliesi (D.G.R. n. 1511/2025), la variante della STTM 3 della Città Metropolitana di Milano. Ciascuna ha affrontato, con approcci parzialmente divergenti, la classificazione urbanistica (destinazione *produttiva o direzionale?*), il coordinamento procedurale, la sostenibilità energetica e le esigenze di rigenerazione urbana.

Cosa attendersi dalla legge delega n. 1821

Il processo normativo avviato dal decreto bollette potrebbe concludersi con l'approvazione del **disegno di legge delega n. 1821**, votato dalla Camera il 24 febbraio 2026 e ora all'esame del Senato. Il testo delega il Governo ad

adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore, tramite uno o più decreti legislativi, una disciplina organica che dovrà assegnare ai data center la destinazione d'uso **produttiva**, istituire un **codice ATECO** dedicato, introdurre deroghe agli standard di parcheggio (ingiustificati per strutture con presenza stabile di personale ridotta e privo di flussi di utenza), qualificare gli impianti come **opere di pubblica utilità** e rafforzare le competenze dell'AGCOM.

Restano tuttavia fuori dalla delega alcuni **profili critici**: il computo della superficie lorda e dei volumi tecnici (la gran parte degli spazi di un data center è occupata da *server rack*, unità di raffreddamento e gruppi di continuità, privi di permanenza stabile di persone) e, soprattutto, il rapporto tra autorizzazione unica e titolo edilizio.

In tale contesto, è auspicabile, quindi, che i **decreti legislativi attuativi**, *inter alia*: chiariscano l'ambito soggettivo di applicabilità del procedimento unico; specifichino l'autorità competente per le diverse soglie di potenza; introducano termini perentori per la conclusione delle fasi intermedie del procedimento; elenchino tassativamente i provvedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica, includendo espressamente il permesso di costruire; escludano dal computo della SL i volumi tecnici destinati a infrastrutture informatiche.

Una governance ancora da costruire

Ciò che emerge dal quadro complessivo è l'immagine di un ordinamento ancora in divenire, che cerca di costruire in tempo reale – tra decretazione d'urgenza, leggi delega e varianti urbanistiche – una *governance* di settore sino a pochi anni fa del tutto inesistente. La **velocità** con cui la tecnologia ha trasformato semplici *stanze dei server* aziendali in snodi strategici dell'economia globale non ammette ritardi e mal si concilia con un quadro normativo ed istituzionale incerto e frammentato.

La lentezza e l'aleatorietà dei procedimenti autorizzatori hanno un **costo reale**, misurabile negli investimenti rinviati e nella competitività persa rispetto a Paesi – Francia, Germania, Olanda – che dispongono già di quadri regolativi più stabili e prevedibili.

La conversione in legge del decreto bollette (unitamente alla discussione del disegno di legge delega n. 1821) rappresenta un **segnale politico** rilevante e uno **strumento operativo utile**, ma non conclusivo. In primo luogo, perché bisogna ancora attendere l'approvazione definitiva della legge delega già licenziata dalla Camera e – soprattutto – la successiva emanazione dei decreti attuativi. In secondo luogo, perché la sfida del legislatore di rendere il settore delle infrastrutture digitali – e, indirettamente, l'intero sistema-paese – davvero attrattivo e capace di competere a livello globale richiede risposte chiare e coerenti da parte di tutte le aree dell'ordinamento che si occupano o che hanno incidenza sui data center: cybersecurity e infrastrutture critiche, diritto dell'energia, concorrenza, diritto della sicurezza nazionale (*golden power*), fiscalità. Eventuali esitazioni o ambiguità potrebbero vanificare gli sforzi, trasformando i recenti interventi normativi in una occasione parzialmente mancata.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Giuseppe Velluto
Partner
Co-Responsabile Dipartimento di
Energia & Infrastrutture
Milano | +39 02 763741
gvelluto@gop.it

Ottaviano Sanseverino
Partner
Co-Responsabile Dipartimento di
Energia & Infrastrutture
Milano | +39 02 763741
osanseverino@gop.it

Gianfranco Toscano
Partner
Diritto Amministrativo
Milano | +39 02 763741
gtoscano@gop.it

Giuseppe Marino
Managing Associate
Diritto Amministrativo
Milano | +39 02 763741
gmarino@gop.it

Osvaldo Capitelli
Associate
Diritto Amministrativo
Milano | +39 02 763741
ocapitelli@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.